

**STATUTO**  
**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO**  
**ARTICOLO 1 - (DENOMINAZIONE)**

1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione: "Portobello S.p.A." (la "Società").

**ARTICOLO 2 - (SEDE)**

2.1 La Società ha sede nel comune di Pomezia (RM), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

2.2 Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

**ARTICOLO 3 - (OGGETTO SOCIALE)**

3.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- consulenza, servizi ed assistenza nell'acquisto e vendita di mezzi e/o spazi pubblicitari e/o promozionali sia in Italia che all'estero, sia in conto proprio che per conto di terzi;
- il commercio, all'ingrosso e al dettaglio, in tutte le sue forme e anche con mezzi elettronici, di tutti i beni e le merci dei settori alimentare e non alimentare e dunque anche di autoveicoli e autoveicoli (autobus, autocarri, autocaravan, etc.), nuovi ed usati, con motore termico o elettrico, aeromobili, navi, imbarcazioni e natanti, nuovi ed usati ovvero di pacchetti e servizi turistici, biglietti per spettacoli e relativi carnet, voucher di vario genere (anche collegati a soggiorni in strutture ricettive ovvero per il consumo in ristoranti e/o altri locali);
- la promozione e la realizzazione di operazioni di marketing commerciale, industriale ed immobiliare ed a tale ultimo riguardo, sempre in via strumentale con le attività di cui all'oggetto sociale ed in via non prevalente, l'acquisizione e l'alienazione, sotto qualsiasi forma, di beni immobili (inclusi terreni ed aree edificabili), nonché l'attività di bonifica, urbanizzazione, sviluppo, locazione, manutenzione, gestione e ripristino dei beni immobili medesimi;
- il commercio all'ingrosso, il trasporto, il deposito per conto terzi e in generale la distribuzione di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e sanitari in senso lato, ivi inclusi, a mero titolo di esemplificazione e non esaustivo, specialità medicinali, prodotti di medicazione, articoli sanitari, medicinali, galenici, prodotti dietetici, acque minerali, alimenti; prodotti di profumeria, igiene, cosmesi, prodotti chimici, liquori, vini, sciroppi, bevande alcoliche, estratti, essenze; articoli coloniali, droghe, dolciumi, pastigliaggi; spezie, attrezzature per farmacie, strumenti, vetrerie, bilance e quant'altro è oggetto di vendita in farmacia;
- la produzione, la commercializzazione all'ingrosso e la distribuzione di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e sanitari in senso lato, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di cui al punto precedente;
- la fornitura di servizi, beni e attrezzature per le farmacie, incluso il marketing, la pubblicità, l'informatica e il merchandising;
- lo sfruttamento di marchi e brevetti, l'esercizio di diritti di proprietà industriale e commerciale, l'ideazione, progettazione, produzione e commercializzazione di software, servizi ed attrezzature per farmacie e per la gestione amministrativa e contabile delle stesse.
- la consulenza strategica e di marketing per pianificazione pubblicitaria su media anche digitali;
- la gestione della pianificazione pubblicitaria, l'organizzazione della ricerca di marketing, la progettazione di strategie di comunicazione, l'assistenza creativa e la produzione nella composizione di campagne pubblicitarie, la gestione di pubbliche relazioni;
- il coordinamento e la raccolta di domanda pubblicitaria;
- lo sviluppo, consulenza e realizzazione della propaganda pubblicitaria in genere e delle pubbliche relazioni; pertanto, a titolo esemplificativo, ricerche di mercato, disegno e produzione di materiali pubblicitari, stipulazione di contratti sia in proprio che per conto terzi, per la pubblicità, esposizione, progettazione, radio e telediffusione ecc.;
- lo studio e realizzazione di attività promozionali a favore del consumatore, della forza vendita e degli intermediari, nonché lo studio e la realizzazione di materiale di appoggio alle vendite e ad attività in genere a sostegno della forza di vendita, lo studio e la realizzazione di materiale per punto vendita, nonché, progettazione, studio e disegno di confezioni di vendita;
- l'offerta di consulenze di marketing e di comunicazione ad aziende, istituzioni ed enti in genere e l'attività di ottimizzazione e dell'armonizzazione dell'operatività di singole agenzie controllate, collegate, consociate e/o convenzionate attraverso la predisposizione e la fornitura centralizzata di servizi specializzati (a condizioni di prezzo particolarmente vantaggiose e competitive sul mercato, operando economicamente anche nell'interesse dei propri utenti oltre che nel proprio) e in particolare, a titolo esemplificativo, i seguenti: supporti alla pianificazione dei mezzi pubblicitari, ricerche di mercato, il coordinamento, la raccolta e/o la predisposizione di informazioni sul mercato pubblicitario, la predisposizione di servizi alle imprese nel settore pubblicitario quali, ad esempio, la pianificazione, le ricerche, il controllo, la documentazione, la centralizzazione e il coordinamento delle informazioni su tutti i mezzi pubblicitari, l'informazione ai clienti circa l'evoluzione del mercato nazionale e internazionale dei mezzi pubblicitari, la trattativa e/o la compravendita degli spazi pubblicitari su qualsiasi tipo di veicolo pubblicitario;

- l'esercizio dell'attività pubblicitaria in genere e di tutte le attività con la stessa connesse, quali, ad esempio, l'organizzazione e la produzione di programmi radio e televisivi, l'organizzazione e la produzione di pellicole cinematografiche, l'esecuzione di ricerche statistiche ed economiche, l'organizzazione e l'esecuzione di progetti di pubbliche relazioni, promozioni e sponsorizzazioni. Tutte le suddette attività possono anche essere intraprese nell'interesse e per conto di terzi;

- l'esercizio dell'attività editoriale in ogni sua forma e modalità, nonché dell'attività grafica e tipografica e del commercio di ogni prodotto da esse derivante, unitamente a tutte le attività attinenti all'informazione, anche con modalità multimediali, alla comunicazione ed alle attività funzionalmente e direttamente connesse a queste ultime, il tutto mediante qualunque tecnologia e procedimento tempo per tempo disponibile per l'esercizio delle suddette attività, ivi compresa ogni applicazione della tecnica elettronica e digitale;

- l'acquisto, la dismissione, lo sviluppo, la protezione, la gestione e lo sfruttamento di marchi e di diritti della proprietà intellettuale;

- l'esercizio dell'attività di gestione di un circuito di aziende di qualsiasi genere per favorire lo scambio multilaterale di beni e servizi tra le stesse in Italia e all'estero con qualsiasi strumento, e a tal fine la Società potrà:

\* organizzare e gestire banche dati di merci, beni, servizi offerti dalle imprese aderenti al circuito a favore delle altre imprese aderenti al circuito stesso;

\* commercializzare tali banche dati nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di privacy e di ogni altra disposizione in materia di circolarizzazione di dati, anche sensibili;

\* progettare, realizzare, anche attraverso terzi, commercializzare e mantenere programmi informatici di gestione di circuiti di aziende di qualsiasi genere;

\* realizzare attività editoriali collegate direttamente e indirettamente alla gestione del circuito, in ogni forma ammessa dalla legge;

\* organizzare convegni, congressi, incontri e seminari, eventi pubblici ad ogni livello inerenti i servizi prestati dalla Società alle aziende aderenti al circuito.

La Società potrà svolgere l'attività di cui sopra anche attraverso mezzi di scambio elettronici e non, come ad esempio, in via semplicemente esemplificativa e non esaustiva, l'utilizzo di carte di credito di scambio di beni, buoni sconto e omaggio sull'acquisto di beni e servizi e fidelity card.

**3.2** Per il conseguimento delle attività sopra elencate la Società potrà istituire e sopprimere laboratori tecnici, uffici in Italia e all'estero, accettare e concedere rappresentanze, sub-rappresentanze, agenzie e sub-agenzie.

**3.3** La Società ai fini del raggiungimento dello scopo sociale potrà: assumere partecipazioni in altre società aventi scopo analogo od affine e concedere interessenze e partecipazioni con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato; compiere in genere qualsiasi attività, mediante acquisto o vendita, di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria attiva e passiva comunque connessa, attinente od affine allo scopo sociale, contrarre mutui passivi, potrà chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi; prestare garanzie, rilasciare fidejussioni e concedere ipoteche sui beni sociali, anche senza alcun corrispettivo in quanto tali obbligazioni siano inerenti a finalità connesse allo scopo sociale, il tutto in misura non prevalente rispetto all'attività sociale e mai nei confronti del pubblico.

#### **ARTICOLO 4 - (DURATA)**

**4.1** La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2060 (trentuno dicembre duemilaesessanta), e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea degli Azionisti.

#### **ARTICOLO 5 - (DOMICILIO)**

**5.1** Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per ogni rapporto con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

**5.2** È onere dei soggetti suddetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

#### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO**

##### **ARTICOLO 6 - (CAPITALE SOCIALE)**

**6.1** Il capitale sociale è fissato in euro 570.710,00 (cinquecentosettantamilaasettecentodieci virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 2.993.000 (duemilioninovecentonovantatremila) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso (le "Azioni").

**6.2** L'assemblea straordinaria in data 23 dicembre 2019, con modifica in data 19 aprile 2021, ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 agosto 2022, il capitale sociale, per massimi Euro 98.400,00 (novantottomilaquattrocento/00), da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime 492.000,00 (quattrocentonovantaduemila) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, con imputazione di Euro 0,20 (zero virgola venti) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019-2021" destinato ai dipendenti della Società e/o delle società controllate, rispettivamente approvato e modificato dall'assemblea ordinaria in pari date.

In data 10 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione della Portobello Spa ha verificato l'avveramento delle condizioni previste dalla Seconda Tranche del Piano Stock Grant 2019-2021, provvedendo all'assegnazione dei relativi diritti ai beneficiari, in particolare, l'assegnazione dei diritti e delle conseguenti nuove azioni, ha determinato un aumento di capitale pari ad Euro 37.020,00 (trentasettemiladuecento virgola zero zero), corrispondente al valore di Euro 0,20 (zero virgola venti) ad azione per le 185.100 (centoottantacinquemilacenti) azioni di nuova emissione.

6.3 L'assemblea straordinaria in data [19 aprile 2021] ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi euro 10.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, cod. civ. ed anche in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., nonché la facoltà, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ordinarie della società, per il medesimo periodo di tempo, e fino a concorrenza del medesimo ammontare massimo (unitariamente inteso), con conseguente facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. ovvero anche con esclusione dello stesso ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il consiglio di amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione.

#### **ARTICOLO 7 - (AZIONI)**

7.1 Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione *mortis causa*.

7.2 Ciascuna Azione dà diritto a un voto.

7.3 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

7.4 Le Azioni possono formare oggetto di ammissione alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF, ivi incluso il sistema denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, "AIM Italia" e "Borsa Italiana"; il regolamento applicabile agli emittenti con strumenti finanziari ammessi a negoziazione sull'AIM Italia è di seguito definito il "Regolamento Emittenti AIM Italia").

7.5 Qualora, in conseguenza all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia, o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e del 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti di società con azioni diffuse e decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società. Nella misura in cui l'ammissione a un sistema multilaterale di negoziazione concretasse altresì il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate.

#### **ARTICOLO 8 - (DATI IDENTIFICATIVI E IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI)**

8.1 La Società può chiedere, anche tramite un soggetto terzo dalla stessa designato, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli Azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

8.2 La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino almeno la quota di capitale specificamente prevista per le società con azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o – in assenza – almeno la metà della partecipazione prevista per la presentazione delle liste di cui al successivo articolo 20 del presente Statuto, in tutti i casi da comprovare con idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli Azionisti su istanza dei soci, sono interamente a carico dei soci richiedenti (ripartiti fra gli stessi in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale della Società) fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che resteranno a carico della Società (e dunque indipendentemente da quando la richiesta sia formulata).

8.3 La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

## **ARTICOLO 9 - (CATEGORIE DI AZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI)**

**9.1** Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c. l'Assemblea straordinaria degli Azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo - ove non vietato da leggi speciali - o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

**9.2** Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'Assemblea straordinaria degli Azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli Azionisti.

## **ARTICOLO 10 - (CONFERIMENTI E AUMENTI DI CAPITALE)**

**10.1** I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

**10.2** In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

**10.3** L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare - in una o più volte - il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

**10.4** Qualora fosse concretato il requisito della quotazione delle Azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile ovvero in dipendenza della negoziazione delle Azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società entro il termine della convocazione dell'Assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

## **ARTICOLO 11 - (OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI E PATRIMONI DESTINATI)**

**11.1** La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, o *warrant* nel rispetto delle disposizioni di legge.

**11.2** I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

**11.3** La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria.

## **OPA ENDOSOCIETARIA - PARTECIPAZIONI RILEVANTI**

### **ARTICOLO 12 - (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO)**

**12.1** A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "**la disciplina richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato.

**12.2** Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.

**12.3** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

**12.4** Non si applicano gli obblighi di cui all'art. 106, comma 3, lettera (b) sino alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio successivo alla quotazione.

### **ARTICOLO 12-BIS - (OBBLIGO E DIRITTO DI ACQUISTO)**

**12-bis.1** A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si

rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "**la disciplina richiamata**") in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 (con eccezione del comma 5) e 111 del TUF nonché l'articolo 109 del TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia di obbligo e diritto di acquisto ovvero agli orientamenti e/o disposizioni richiamati dal Regolamento Emittenti AIM Italia al riguardo, il tutto comunque in quanto compatibili con l'applicazione degli articoli 108 e 111 del TUF e le ulteriori previsioni del presente articolo).

**12-bis.2** Per il medesimo periodo di cui al paragrafo che precede, l'articolo 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente Statuto e la correlata disciplina richiamata, troveranno applicazione – ciò per espresso richiamo volontario a dette norme ai sensi del presente Statuto e pertanto indipendentemente da quanto previsto dal TUF al riguardo (e dunque in via del tutto pattizia) – agli ulteriori strumenti finanziari (diversi dalle Azioni) eventualmente di volta in volta emessi dalla Società nel caso in cui il relativo titolare venga a detenere almeno il 95% (novantacinque per cento) della relativa classe e/o specie di strumento finanziario emesso.

**12-bis.3** Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

**12-bis.4** Ai fini del presente articolo, per "**partecipazione**" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

**12-bis.5** Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, del TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dagli adempimenti funzionali a dare seguito all'obbligo di acquisto nei termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

**12-bis.6** Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio e/o l'obbligo di acquisto e/o il diritto di acquisto non siano altrimenti sottoposti ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni previste dal TUF in materia.

#### **ARTICOLO 12-TER - (REVOCA DELLE AZIONI DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI)**

**12-ter.1** La Società che richiama a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

**12-ter.2** Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

**12-ter.3** Il predetto quorum deliberativo non si applica invece all'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – Borsa Italiana decida diversamente.

#### **ARTICOLO 13 - (OBBLIGHI DI INFORMAZIONE IN RELAZIONE ALLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI)**

**13.1** A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "**Disciplina sulla Trasparenza**" come definita nel Regolamento AIM Italia, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti AIM Italia medesimo).

**13.2** Ciascun Azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto (ovvero dei soli voti in caso di maggiorazione degli stessi ed anche qualora detto diritto sia sospeso), successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "**Cambiamento Sostanziale**" (ai sensi del Regolamento AIM

Italia) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito *internet* della Società.

**13.3** La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al precedente paragrafo 13.2, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI ARTICOLO 14 - (CONVOCAZIONE)**

**14.1** L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamento *pro tempore* vigente, anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi, anche per estratto ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi", "Il Messaggero", "Il Resto del Carlino" e "La Stampa" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. L'avviso è altresì pubblicato sul sito *internet* della Società.

**14.2** Ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle Azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, l'Assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall'organo amministrativo, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dall'amministratore delegato (se nominati) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero, ove imposto dalla legge o da regolamento - anche con riferimento alle assemblee speciali dei portatori di strumenti finanziari anche partecipativi - l'avviso di convocazione deve essere comunque pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

**14.3** Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

**14.4** L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, c.c., e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

**14.5** Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'Assemblea (anche con le modalità di cui al successivo articolo 15) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

#### **ARTICOLO 15 - (INTERVENTO E VOTO)**

**15.1** Hanno diritto ad intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

**15.2** La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

**15.3** In particolare, ove sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle Azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione**").

La Comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (cd. *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La Comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

**15.4** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno.

**15.5** La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante. Ove di volta in volta previsto dalla legge è altresì possibile la tenuta di riunioni assembleari senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

**15.6** Coloro i quali abbiano diritto ad intervenire possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. La Società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-*undecies* del TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.

**15.7** Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

#### **ARTICOLO 16 - (PRESIDENTE)**

**16.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato e presente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato, se nominato e presente; in difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza del capitale rappresentato nell'adunanza.

**16.2** Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato a maggioranza del capitale rappresentato nell'adunanza e può nominare uno o più scrutatori.

**16.3** Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'Assemblea.

#### **ARTICOLO 17 - (COMPETENZA E DELIBERAZIONI)**

**17.1** L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti, ivi incluso, qualora sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle Azioni su AIM Italia, il Regolamento Emittenti AIM Italia.

**17.2** Qualora, e sino a quando, le Azioni siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni delle Azioni), l'Assemblea ordinaria degli azionisti dovrà preventivamente autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, in caso di:

- a) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- b) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- c) richiesta di revoca dalla negoziazione su AIM Italia delle Azioni, fermo restando quanto altro previsto ai sensi del precedente articolo 12-ter.

**17.3** Fatti salvi i diversi *quorum* costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono adottate con le maggioranze richieste dalla legge. I *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative Assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

#### **ARTICOLO 18 - (VERBALI)**

**18.1** Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa *pro tempore vigente* e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (ovvero, ove consentito, dal solo segretario).

**18.2** Nei casi previsti dalla legge o quando l'organo amministrativo o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

#### **ORGANO AMMINISTRATIVO E CONTROLLI**

##### **ARTICOLO 19 - (NUMERO, DURATA, CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE)**

**19.1** L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea.

**19.2** I componenti del Consiglio di Amministrazione, durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

**19.3** Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla Società. In caso di ammissione delle Azioni alle negoziazioni su AIM Italia, almeno 1 (un) amministratore (ovvero l'eventuale diverso numero previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia), scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser della Società, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (l'“**Amministratore Indipendente**”). La perdita dei predetti requisiti in capo agli amministratori comporta la decadenza dalla carica. Gli amministratori sono tenuti a comunicare prontamente alla Società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

**19.4** Possono essere nominate alla carica di amministratore anche persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche, salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società ed il rispetto dei requisiti per l'assunzione ed il mantenimento della carica anche in capo alla predetta persona giuridica. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche ed è tenuto al possesso dei medesimi requisiti previsti per l'assunzione ed il mantenimento della carica, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.

#### **ARTICOLO 20 - (NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI)**

**20.1** L'Assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.

**20.2** Salva diversa deliberazione dell'Assemblea (ciò esclusivamente ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle Azioni della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato), gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

**20.3** Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

**20.4** Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme a altri Azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.

**20.5** Ogni Azionista può concorrere a presentare e votare (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie) una sola lista. Nel caso in cui un Azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida.

**20.6** Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli Azionisti che le hanno presentate devono essere consegnate preventivamente alla Società entro, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, e non oltre, 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionista da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista deve prevedere e indicare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto. Per questi ultimi deve essere altresì contestualmente depositata apposita attestazione del Nominated Adviser della Società che essi sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione della riunione assembleare ove non già dettagliati sul sito *internet* della Società.

**20.7** Fermo restando quanto previsto dal paragrafo successivo, al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle 2 (due) liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti con i seguenti criteri:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di Consiglieri pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne 1 (uno); e  
b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un Consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima.

**20.8** È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è



nominato dall'Assemblea, con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

**20.9** Qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, allora, in tal caso (anche in deroga al paragrafo 20.7 che precede), tutti i membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

**20.10** Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un Amministratore Indipendente (ovvero l'eventuale diverso numero minimo previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia), il/i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà/saranno sostituito dal/i primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

**20.11** In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti dei presenti senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando che la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere conforme alla legge e allo Statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti e di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser della Società).

**20.12** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti e di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser della Società).

**20.13** In mancanza di liste, ovvero in tutti gli altri casi in cui per qualsiasi ragione gli amministratori non si siano potuti nominare con il meccanismo del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori indipendenti e di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser della Società).

**20.14** In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione su designazione del socio o gruppi di soci che avevano presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti e la loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser della Società. Peraltro qualora, per dimissioni o altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà simultaneamente dimissionario e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dall'organo amministrativo.

**20.15** La nomina di amministratori, in ogni caso diversa dal rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti e la preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser della Società; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

**20.16** In tutti i casi in cui sia previsto che la nomina degli amministratori debba essere effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge (e dunque senza che sia stata, o debba essere, presentata una lista) il deposito dell'attestazione del Nominated Adviser funzionale alla nomina degli Amministratori Indipendenti deve essere effettuato entro e non oltre l'orario di inizio dei lavori assembleari e nel luogo previsto per la tenuta della relativa riunione.

#### **ARTICOLO 21 - (POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)**

**21.1** Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'Assemblea degli Azionisti, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 17.2 che precede.

**21.2** Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in funzione collegiale le seguenti decisioni:

- a) approvazione e/o modifica del *business plan* e del *budget*;
- b) operazioni con Parti Correlate;
- c) trasferimento e/o acquisto, a qualsiasi titolo (ivi incluso per mezzo dell'esercizio di diritti di opzione o prelazione), di partecipazioni, aziende, rami d'azienda, diritti reali immobiliari, marchi, brevetti o diritti di proprietà intellettuale per importi superiori ad Euro 300.000,00 (trecentomila) per singola operazione;
- d) sottoscrizione, modifica o estinzione di contratti di affitto di azienda o rami d'azienda, sia attivi che

- passivi, di valore unitario superiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila) per singola operazione;
- e) stipulazione e/o modifica di contratti di *joint-venture* societarie o patti parasociali;
  - f) approvazione di piani di incentivazione per amministratori e dipendenti quadri e dei relativi termini e condizioni, nonché qualsiasi modifica relativa ai medesimi;
  - g) stipulazione e/o modifica di contratti di finanziamento a medio-lungo termine o di contratti di finanziamento di breve termine per importi superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione) per singola operazione e fatte salve le operazioni di finanziamento "salvo buon fine", i *factoring* e le cessioni di credito rientranti nella gestione normale/caratteristica della Società;
  - h) rilascio di garanzie personali e reali nonché richiesta di garanzie bancarie fatta eccezione per quelle attinenti alla gestione corrente e che comunque siano collegate ad un indebitamento non superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione) per singola operazione;
  - i) investimenti, acquisizioni e dismissioni di *asset* per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per ciascuna operazione e ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) cumulativamente per ciascun esercizio sociale;
  - j) conclusione e/o modifica di contratti commerciali passivi che determinino impegni finanziari per la Società superiori ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni) per singola operazione;
  - k) determinazioni in ordine alla remunerazione degli amministratori, ivi inclusi gli amministratori con speciali incarichi e l'amministratore delegato, nell'ambito della remunerazione complessivamente determinata dall'assemblea per i membri del consiglio di amministrazione;
  - l) assunzione e/o licenziamento di dirigenti;
  - m) l'esperimento di procedure di mobilità e licenziamento collettivo;
  - n) stipulazione di contratti di consulenza che prevedano un corrispettivo superiore ad un importo annuo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
  - o) stipulazione di contratti di locazione o locazione finanziaria che prevedano un canone annuale superiore ad un importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
  - p) sottoscrizione e risoluzione di accordi transattivi, in conciliazioni e transazioni, giudiziali e stragiudiziali in qualunque tipo di controversia per importi superiori ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila) per singola operazione;
  - q) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni alla Società, ivi incluso il regolamento per le operazioni con Parti Correlate;
  - r) stipulazione di contratti di fornitura di materiali, macchinari, attrezzature, automezzi per importi superiori ad Euro 600.000,00 (seicentomila) per singola operazione;
  - s) stipulazione di contratti di scoperto per importi superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione) per singola operazione;
  - t) approvazione di qualsivoglia operazione non altrimenti prevista nei punti che precedono e che comporti investimenti, impegni di spesa e/o passività potenziali superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per singola operazione;
  - u) proposte e istruzioni di voto a rappresentanti della Società per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci di qualsiasi società controllata su proposte di delibera che comportino il superamento dei limiti di spesa sopra previsti in relazione alla singola tipologia di operazione.

**21.3** Il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, è competente, oltre che a emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al Presidente, hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale nonché in relazione all'emissione di obbligazioni convertibili o con *warrant* a seguito di procedimento indiretto ovvero qualora la conversione o l'opzione riguardi azioni proprie della Società ovvero già in circolazione.

#### **ARTICOLO 22 - (CARICHE)**

**22.1** Il Consiglio di Amministrazione, allorché non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio stesso, nomina il Presidente; può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.

**22.2** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori (salvo quanto di seguito previsto).

**22.3** Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

**22.4** Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c. nonché delle ulteriori disposizioni di cui al presente Statuto, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai Consiglieri nominati a farne parte, anche il

Presidente, nonché tutti i Consiglieri muniti di delega.

**22.5** Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

**22.6** Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di controllo, di impartire direttive agli organi delegati e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

**22.7** L'organo amministrativo può altresì nominare direttori generali, determinandone i poteri.

**22.8** Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

**22.9** Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società e a terzi, con facoltà di subdelega.

#### **ARTICOLO 23 - (FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ)**

**23.1** Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

**23.2** In caso di nomina di consiglieri delegati, a essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al Presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

**23.3** La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **ARTICOLO 24- (RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)**

**24.1** Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato, all'interno dell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno 2 (due) Consiglieri in carica.

**24.2** Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dall'amministratore delegato (se nominati) con comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di un giorno.

**24.3** In mancanza delle formalità suddette, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite con la presenza di tutti gli amministratori in carica e di tutti i sindaci effettivi; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**24.4** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal Vice Presidente, dall'amministratore delegato (se nominati) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

**24.5** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se assente, di chi presiede la seduta. I Consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.

**24.6** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante.

È altresì possibile la tenuta di riunioni del Consiglio di Amministrazione senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione della riunione (salvo che si tratti di riunione totalitaria).

**24.7** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale; ai fini della verbalizzazione si applicano le medesime disposizioni di cui all'articolo 18 *mutatis mutandis*.

#### **ARTICOLO 25 - (COMPENSI)**

**25.1** I compensi - anche sotto forma di partecipazione agli utili o con attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato Azioni di futura emissione - spettanti agli amministratori, sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea; può inoltre essere deliberata un'indennità di fine mandato.

**25.2** La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

**25.3** L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

#### **ARTICOLO 26 - (COLLEGIO SINDACALE)**

**26.1** Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa (anche regolamentare) di volta in volta applicabile alla Società. La perdita dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla carica. I sindaci sono tenuti a comunicare prontamente alla Società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

**26.2** I membri del Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

**26.3** L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

**26.4** I membri del Collegio Sindacale vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati alla carica di sindaci effettivi e sindaci supplenti devono essere rispettivamente elencati in sezioni divise, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

**26.5** Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

**26.6** Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme a altri Azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.

**26.7** Ogni Azionista può concorrere a presentare e votare (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie) una sola lista. Nel caso in cui un Azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida.

**26.8** Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli Azionisti che le hanno presentate devono essere consegnate preventivamente alla Società entro, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, e non oltre, 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei membri del Collegio Sindacale, unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionista da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto per i membri del Collegio Sindacale.

**26.9** Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 26.10, al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle 2 (due) liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti con i seguenti criteri:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; e
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente;

**26.10** La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto come sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del paragrafo 26.8 che precede.

**26.11** Qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, allora, in tal caso (anche in deroga al paragrafo 26.8 che precede), tutti i membri del Collegio Sindacale dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

**26.12** In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti dei presenti senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando che la composizione del Collegio Sindacale dovrà essere conforme alla legge e allo Statuto.

**26.13** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista presentata.

**26.14** In mancanza di liste, ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero di membri stabilito dal presente Statuto

ovvero non sia stato possibile nominare i sindaci con il meccanismo del voto di lista, il Collegio Sindacale viene nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

**26.15** In caso di cessazione della carica di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza prevista per la relativa deliberazione senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

**26.16** Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge.

**26.17** Le riunioni del Collegio Sindacale si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, ai sensi del paragrafo 24.5 che si applicherà *mutatis mutandis*.

#### **ARTICOLO 27 - (REVISIONE LEGALE DEI CONTI)**

**27.1** La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

**27.2** L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

#### **ESERCIZI SOCIALI E REDAZIONE DEL BILANCIO**

##### **ARTICOLO 28 - (ESERCIZIO SOCIALE E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI)**

**28.1** L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

**28.2** Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

**28.3** Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea stessa.

**28.4** Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti su dividendi.

**28.5** È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c.

#### **RECESSO E SCIoglIMENTO**

##### **ARTICOLO 29 - (RECESSO)**

**29.1** I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

**29.2** Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

**29.3** I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore di liquidazione delle Azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge, facendo riferimento, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle Azioni qualora siano negoziate nell'AIM Italia, alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 (sei) mesi che precedono la pubblicazione ovvero la ricezione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, ovvero, se superiore, al valore risultante dall'applicazione del criterio stabilito dal comma 2 dello stesso articolo.

##### **ARTICOLO 30 - (NOMINA DEI LIQUIDATORI)**

**30.1** Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

#### **MISCELLANEA**

##### **ARTICOLO 31 - (DISPOSIZIONI GENERALI)**

**31.1** Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge.